



Bollettino
Anno III - n. 2

Febbraio 2008

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno III - n. 2

Febbraio 2008

Marzo 2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	REGOLAMENTI ISVAP	3
	Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private	5
	Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008 Regolamento concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.....	18
	Regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008 Regolamento concernente il gruppo assicurativo di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo IV (gruppo assicurativo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.	41
1.2	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	55
	Provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008 Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c. auto di cui all'art. 191, comma 1, lettera b, nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private	57
1.3	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	61
	Provvedimento n. 2586 del 1° febbraio 2008 Autorizzazione a Credito Emiliano S.p.A. e a Credito Emiliano Holding S.p.A., entrambe con sede in Reggio Emilia, ad assumere, rispettivamente in via diretta e indiretta, il controllo di Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Reggio Emilia....	63
	Provvedimento n. 2587 del 5 febbraio 2008 Compagnia Mediterranea di Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore.	65
	Provvedimento n. 2588 del 5 febbraio 2008 La Secura Assipopolare S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore.	66
	Provvedimento n. 2591 del 14 febbraio 2008 Autorizzazione di NET Insurance Life S.p.A., in forma abbreviata, Net Life S.p.A., con sede in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita I, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - - Codice delle Assicurazioni Private - limitatamente ai rischi di premorienza.....	67
	Provvedimento n. 2593 del 27 febbraio 2008 Autorizzazione a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, con sede in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 16. Perdite Pecuniarie di vario genere e dell'attività assicurativa nel ramo 18. Assistenza, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.....	69

2.	ASSETTI PROPRIETARI	71
2.1	ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL’ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (FEBBRAIO 2008)	73
3.	PARTECIPAZIONI	75
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL’ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (FEBBRAIO 2008).....	77
4.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	85
4.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE.....	87
4.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI.....	199

OMISSIS

5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	211
5.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA.....	213
6.	PARERI RESI ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	215
	Parere del 1° febbraio 2008 Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. della società AXA SIM S.p.A.	217
	Parere del 12 febbraio 2008 Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di Banca Meridiana S.p.A. di uno sportello bancario di proprietà di Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.....	221

7.	ALTRE NOTIZIE.....	223
7.1	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	225
	Aumento del capitale sociale di Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., con sede in Trieste	225
	Aumento di capitale sociale di Po Vita S.p.A., con sede in Parma	225
	Cambio della denominazione sociale di CNP Capitalia Vita S.p.A., con sede in Milano	225
	Trasferimento della sede legale di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova	225
7.2	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	226
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Multi Risk Insurance Company Limited, con sede in Irlanda, alla Multi Risk Indemnity Company Limited, con sede in Malta.....	226
7.3	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	227
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro	227

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI ISVAP

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008

Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformità con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Certificato di assicurazione e contrassegno

Sezione I – Disposizioni comuni

- Art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)
- Art. 5 (Contratti assunti in coassicurazione)

Sezione II – Certificato di assicurazione

- Art. 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)
- Art. 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)

Art. 8 (Informazioni facoltative)

Sezione III – Contrassegno

Art. 9 (Caratteristiche del contrassegno)

Sezione IV – Disposizioni speciali

Art. 10 (Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione)

Sezione V – Modalità di rilascio dei documenti

Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti)

Art. 12 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno)

Capo III – Denuncia di sinistro

Art. 13 (Modulo di denuncia di sinistro)

Art. 14 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)

Art. 15 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)

Art. 16 (Altre informazioni)

Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 (Abrogazioni)

Art. 18 (Pubblicazione)

Art. 19 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato 1 (Descrizione del modello di contrassegno)

Allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) "coassicuratrice delegataria" o "impresa delegataria": l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse;
- c) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- d) "contratto in coassicurazione": il contratto relativo all'assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile, da più imprese di cui alla lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
- e) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- f) "natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione": i natanti di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;
- g) "rimorchi": i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- h) "semirimorchi": i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- i) "Stati esteri": gli Stati membri dell'Unione europea o gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, nonché gli Stati terzi;
- l) "tecniche di vendita a distanza": qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;
- m) "veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione": i veicoli a motore di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

CAPO II

Certificato di assicurazione e contrassegno

Sezione I – Disposizioni comuni

Art. 4

(Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.
2. Il contrassegno, consegnato dall'impresa di assicurazione all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, è applicato sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui l'assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con sé il certificato di assicurazione e il contrassegno e li esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

Art. 5

(Contratti assunti in coassicurazione)

1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici.
2. Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

Sezione II – Certificato di assicurazione

Art. 6

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)

1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, il numero di iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'ISVAP o negli elenchi annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'articolo 2250 del codice civile;
 - b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e domicilio o residenza o sede del contraente;
 - c) tipo del veicolo;
 - d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;
 - e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
 - f) numero del contratto di assicurazione;
 - g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;
 - h) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 novembre 2001, n. 474 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
3. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 7

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)

1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 8

(Informazioni facoltative)

1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 7 in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e secondo modalità tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la garanzia.

Sezione III – Contrassegno

Art. 9

(Caratteristiche del contrassegno)

1. Il contrassegno è predisposto in conformità al modello di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) dati della targa per i veicoli a motore, i rimorchi ed i semirimorchi; dati di iscrizione o, in mancanza, marchio e numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova sono indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento sono indicati i dati di identificazione del telaio e del motore;
 - c) tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione è stipulata con riferimento al motore amovibile di cui all'articolo 123 del decreto;
 - d) giorno, mese ed anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e);
 - e) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione;
 - f) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Per i rimorchi e i semirimorchi è rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

Sezione IV – Disposizioni speciali

Art. 10

(Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione)

1. L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.
2. Le imprese di assicurazione hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.

3. Nel caso di stipula delle assicurazioni di cui al comma 2 le imprese rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo e del periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo cui si riferisce con le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2. Le imprese adottano adeguate procedure per la gestione, in entrata e in uscita, degli stampati relativi a tali assicurazioni.

Sezione V - Modalità di rilascio dei documenti

Art. 11

(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti)

1. A norma dell'articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
4. Le imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 2:
 - a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;
oppure
 - b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2:
 - a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4, comma 3.
 - b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l'applicazione sul veicolo ai sensi della lettera a).

Art. 12

(Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno)

1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.
3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato.
4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità o, qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa l'evento accaduto.
5. Il rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dall'impresa. Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno è apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».

CAPO III - Denuncia di sinistro

Art. 13

(Modulo di denuncia di sinistro)

1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell'allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro).

Art. 14

(Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)

1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modello di cui all'articolo 13.

Art. 15

(Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)

1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro.

Art. 16

(Altre informazioni)

1. Al modulo di cui all'articolo 13 è aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2 (Altre Informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'articolo 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'articolo 13 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Dal 1° luglio 2008, è abrogato il Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Art. 18

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e di cui al Capo III che entrano in vigore il 1° luglio 2008.

2. Fino al 30 giugno 2008 le imprese possono continuare ad utilizzare i documenti assicurativi ed il modulo di denuncia di sinistro redatti rispettivamente secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ed al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ALLEGATO 1 - Descrizione del modello di contrassegno

Il contrassegno di cui all'articolo 127, comma 3 del decreto ed all'articolo 8 del presente Regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:

larghezza mm. 80; lunghezza mm. 76 (pari a 3 pollici).

Esso comprende una fascia bianca di mm. 3, sui lati di mm. 76 e di mm. 6, sui lati di mm. 80.

La stampa è in litografia su carta del peso di gr. 70 al metro quadrato.

I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare e così distribuiti:

Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna;

Fondo - colore giallino;

Testo - colore nero.

Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE

TIPO DEL VEICOLO

GIORNO MESE ANNO

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO

FIRMA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 2 – Costatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro

Altre informazioni (Forma a versare all'art. 112 n. 1, l. n. 200 del 2007; Codice della Motorizzazione privata)
 Con data di avvenimento dell'incidento? SÌ NO Qualche minuto e trascorrerà? SÌ NO P.S. V.V.UB

veicolo A	veicolo B
1. TARGA _____	1. TARGA _____
2. Identificazioni	2. Identificazioni
Nome e cognome _____	Nome e cognome _____
Codice fiscale _____	Codice fiscale _____
Indirizzo _____	Indirizzo _____
3. Infortuni	3. Infortuni
Nome e cognome _____	Nome e cognome _____
Codice fiscale _____	Codice fiscale _____
Indirizzo _____	Indirizzo _____
Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)	
Nome e cognome / Denominazione sociale _____	Nome e cognome / Denominazione sociale _____
Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____	Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____
CA.P. _____	CA.P. _____
Luogo e data di nascita _____	Luogo e data di nascita _____
Codice fiscale/Partita IVA _____	Codice fiscale/Partita IVA _____
Firma (ma solo se sottoscritta)	Firma (ma solo se sottoscritta)
Condizioni <input type="checkbox"/> Passaggio <input type="checkbox"/> Furlone <input type="checkbox"/> Furtiva <input type="checkbox"/> Rodova <input type="checkbox"/>	Condizioni <input type="checkbox"/> Passaggio <input type="checkbox"/> Furlone <input type="checkbox"/> Furtiva <input type="checkbox"/> Rodova <input type="checkbox"/>
Nome e cognome _____	Nome e cognome _____
Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____	Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____
Luogo e data di nascita _____	Luogo e data di nascita _____
Codice fiscale _____	Codice fiscale _____
Società Privata Soccorso _____	Società Privata Soccorso _____
Nome PRIMO SOCCORSO _____	Nome PRIMO SOCCORSO _____
Comune _____	Comune _____
Firma (ma solo se sottoscritta)	Firma (ma solo se sottoscritta)
Condizioni <input type="checkbox"/> Passaggio <input type="checkbox"/> Furlone <input type="checkbox"/> Furtiva <input type="checkbox"/> Rodova <input type="checkbox"/>	Condizioni <input type="checkbox"/> Passaggio <input type="checkbox"/> Furlone <input type="checkbox"/> Furtiva <input type="checkbox"/> Rodova <input type="checkbox"/>
Nome e cognome _____	Nome e cognome _____
Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____	Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____
Luogo e data di nascita _____	Luogo e data di nascita _____
Codice fiscale _____	Codice fiscale _____
Società Privata Soccorso _____	Società Privata Soccorso _____
Nome PRIMO SOCCORSO _____	Nome PRIMO SOCCORSO _____
Comune _____	Comune _____

Costatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (Forma a versare all'art. 112 n. 1, l. n. 200 del 2007; Codice della Motorizzazione privata)
 Con data di avvenimento dell'incidento? SÌ NO Qualche minuto e trascorrerà? SÌ NO P.S. V.V.UB

veicolo A	veicolo B
1. TARGA _____	1. TARGA _____
2. Identificazioni	2. Identificazioni
Nome e cognome _____	Nome e cognome _____
Codice fiscale _____	Codice fiscale _____
Indirizzo _____	Indirizzo _____
3. Infortuni	3. Infortuni
Nome e cognome _____	Nome e cognome _____
Codice fiscale _____	Codice fiscale _____
Indirizzo _____	Indirizzo _____
Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)	
Nome e cognome / Denominazione sociale _____	Nome e cognome / Denominazione sociale _____
Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____	Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____
CA.P. _____	CA.P. _____
Luogo e data di nascita _____	Luogo e data di nascita _____
Codice fiscale/Partita IVA _____	Codice fiscale/Partita IVA _____
Firma (ma solo se sottoscritta)	Firma (ma solo se sottoscritta)
Condizioni <input type="checkbox"/> Passaggio <input type="checkbox"/> Furlone <input type="checkbox"/> Furtiva <input type="checkbox"/> Rodova <input type="checkbox"/>	Condizioni <input type="checkbox"/> Passaggio <input type="checkbox"/> Furlone <input type="checkbox"/> Furtiva <input type="checkbox"/> Rodova <input type="checkbox"/>
Nome e cognome _____	Nome e cognome _____
Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____	Indirizzo (Comuni, Via e numero) _____
Luogo e data di nascita _____	Luogo e data di nascita _____
Codice fiscale _____	Codice fiscale _____
Società Privata Soccorso _____	Società Privata Soccorso _____
Nome PRIMO SOCCORSO _____	Nome PRIMO SOCCORSO _____
Comune _____	Comune _____

11. Data dell'incidento _____

12. Infortuni (Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono) (Se non è stato il conducente del veicolo A o B)
 Cognome _____ Nome _____ Indirizzo _____ Telefono _____

13. Circolazione del veicolo (Indicare una croce (X) soltanto nelle caselle sottostanti alla descrizione della tipologia di veicolo)
 1. **1. Motore** _____
 2. **2. Scooter (MOTOCICLO)** _____
 3. **3. Motore a tre ruote** _____
 4. **4. Motore a quattro ruote** _____
 5. **5. Motore a due ruote** _____
 6. **6. Motore a tre ruote** _____
 7. **7. Motore a quattro ruote** _____
 8. **8. Motore a due ruote** _____
 9. **9. Motore a tre ruote** _____
 10. **10. Motore a quattro ruote** _____

14. Osservazioni

15. Firma del conducente

16. Osservazioni

17. Data di avvenimento dell'incidento _____

18. Firma del denunciante

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.

2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al D.P.R. n. 254 del 2006.

3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 254 del 2006.

4. Nel compilare il modulo ricordare:

- di servirsi per rispondere alle domande:

a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);

b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;

- al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;

- al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;

- al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.

5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.

6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio "altre informazioni".

7. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purchè conforme al presente.

Regolamento n. 14 del 18 febbraio 2008

Regolamento concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – Vigilanza sulla gestione

Capo I – Modifiche dello statuto

- Art. 4 (Modifiche dello statuto)
- Art. 5 (Procedura di approvazione)
- Art. 6 (Diniego dell'approvazione)

Capo II – Modifiche del programma di attività

- Art. 7 (Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attività)
- Art. 8 (Modifiche al programma di attività)
- Art. 9 (Procedura di approvazione)
- Art. 10 (Diniego dell'approvazione)

TITOLO III – Vigilanza sulle operazioni straordinarie

Capo I – Trasferimenti di portafoglio

- Art. 11 (Modalità di trasferimento del portafoglio)
- Art. 12 (Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane)
- Art. 13 (Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi)
- Art. 14 (Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione)
- Art. 15 (Trasferimento di portafoglio comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o gestione separata ad altro fondo interno o gestione separata)
- Art.16 (Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane)
- Art.17 (Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi)
- Art. 18 (Attività istruttoria)
- Art. 19 (Provvedimento di autorizzazione)
- Art. 20 (Diniego di autorizzazione)
- Art. 21 (Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa)
- Art. 22 (Trasferimento di ramo d'azienda)

Capo II – Fusioni e scissioni

- Art. 23 (Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP)
- Art. 24 (Istanza di autorizzazione alla fusione)
- Art. 25 (Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla fusione)
- Art. 26 (Istanza di autorizzazione alla scissione)
- Art. 27 (Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla scissione)
- Art. 28 (Condizioni per l'autorizzazione della fusione e della scissione)
- Art. 29 (Attività istruttoria)
- Art. 30 (Provvedimento di autorizzazione)
- Art. 31 (Effetti della fusione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa)
- Art. 32 (Effetti della scissione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa)
- Art. 33 (Diniego dell'autorizzazione)

Capo III – Fondi interni e gestioni separate

- Art. 34 (Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate)
- Art. 35 (Condizioni per l'attuazione della fusione o della scissione di fondi interni o di gestioni separate)

TITOLO IV – Disposizioni finali

- Art. 36 (Informativa agli assicurati)
- Art. 37 (Disciplina dei procedimenti)
- Art. 38 (Abrogazioni)
- Art. 39 (Pubblicazione)
- Art. 40 (Entrata in vigore)

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 191, comma 1, lettere e) ed i), 196, comma 1, 197, commi 3 e 4, 198, comma 1, 200, comma 1 e 201, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si intendono per:
 - a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "fondo interno": il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote;
 - c) "gestione separata": il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
 - d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - e) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione; per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente;
 - f) "portafoglio": l'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, che presentano un comune elemento distintivo quale può rinvenirsi nell'appartenenza ad un medesimo o più rami, nel canale distributivo di raccolta, nella tipologia del contraente, nell'area territoriale e in qualunque elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri;
 - g) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
 - h) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di:
 - a) approvazione delle modifiche degli statuti delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
 - b) approvazione delle modifiche del programma di attività delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

- c) autorizzazione delle operazioni di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione di cui al Titolo XIV, Capo III, del decreto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

TITOLO II - Vigilanza sulla gestione

Capo I - Modifiche dello statuto

Art. 4

(Modifiche dello statuto)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, entro quindici giorni dalla adozione della delibera di modifica dello statuto, invia all'ISVAP il relativo verbale, corredato dagli eventuali allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 196 del decreto.
2. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con una sana e prudente gestione, in particolare che non vi siano elementi ostativi ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale.

Art. 5

(Procedura di approvazione)

1. L'ISVAP rilascia l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e ne dà comunicazione all'impresa.
2. L'ISVAP può richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.
3. L'impresa, dopo il deposito presso il registro delle imprese, trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dal deposito, lo statuto modificato con la prova dell'avvenuta iscrizione.

Art. 6

(Diniego dell'approvazione)

1. Nel caso in cui le modifiche statutarie non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'approvazione.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può trasmettere la nuova proposta di modifica dello statuto o le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne dà comunicazione all'impresa.

Capo II – Modifiche del programma di attività

Art. 7

(Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attività)

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo è tenuta a presentare all'ISVAP, per i primi tre esercizi successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attività assicurativa, una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto.
2. La relazione semestrale descrive l'evoluzione della gestione tecnica, economica e finanziaria rispetto alle ipotesi formulate nel programma di attività e illustra le variazioni dell'ammontare dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, al fine di consentire la valutazione sulla congruità di tali mezzi.
3. La relazione prende a riferimento il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre ed è trasmessa entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ogni semestre. La prima relazione si riferisce al periodo intercorrente tra la ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attività assicurativa e la prima chiusura semestrale.

Art. 8

(Modifiche al programma di attività)

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nel corso del primo triennio di attività, comunicano preventivamente all'ISVAP, ai fini della relativa approvazione, ogni variazione che intendono apportare al programma di attività presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto, specificando le ragioni e gli effetti delle modifiche.
2. L'impresa non può attuare le modifiche al programma di attività se non consti l'approvazione dell'ISVAP.
3. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con gli articoli 14 e 15 del decreto e con le relative disposizioni di attuazione.

Art. 9

(Procedura di approvazione)

1. L'ISVAP approva le modifiche al programma di attività entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e ne dà comunicazione all'impresa.
2. L'ISVAP può richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.

Art. 10

(Diniego dell'approvazione)

1. Nel caso in cui le modifiche al programma di attività non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può trasmettere la nuova proposta di modifica del programma di attività o le proprie osservazioni.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne dà comunicazione all'impresa.

TITOLO III - Vigilanza sulle operazioni straordinarie

Capo I - Trasferimenti di portafoglio

Art. 11

(Modalità di trasferimento del portafoglio)

1. Il trasferimento di portafoglio può essere attuato mediante contratto di cessione o mediante conferimento in natura con corrispondente aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria.

ART. 12

(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane)

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o alla sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo è sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 14.
3. Quando il portafoglio da trasferire comprende rischi assunti in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi al di fuori del territorio della Repubblica, l'istanza di autorizzazione contiene, distintamente per ciascuno Stato in cui l'impresa opera, l'indicazione del numero dei contratti oggetto di trasferimento nonché dell'ammontare dei premi, dei sinistri e delle relative riserve tecniche.

Art. 13

(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi)

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo è sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 14.

Art. 14

(Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione)

1. All'istanza di autorizzazione di cui agli articoli 12 e 13 è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della delibera di trasferimento assunta dagli organi societari dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria in base alle competenze previste dallo statuto;
 - b) relazione contenente la descrizione del portafoglio oggetto di cessione, le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento nonché l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione;
 - c) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:

- 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;
 - 2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine disponibile ed all'ammontare del margine richiesto; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alle medesime date;
- d) prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche:
- 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;
 - 2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;
- e) situazioni patrimoniali:
- 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
 - 2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;
- f) conto economico:
- 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria *ante* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
 - 2) dell'impresa cessionaria *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del trasferimento di portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento di portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
- g) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di trasferimento. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa cedente allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche cedute; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di trasferimento;
- h) relazione concernente gli effetti dell'operazione di trasferimento sulla struttura organizzativa direzionale e periferica dell'impresa cessionaria. Quando il portafoglio trasferito riguarda il ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri;
- i) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e *risk management* e alle procedure antiriciclaggio;
- j) piano di integrazione dei sistemi informatici, nel quale sono indicati:
- 1) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;

- 2) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione, con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sarà completata;
 - 3) le unità ed i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;
 - k) copia della comunicazione che l'impresa cessionaria intende inviare agli assicurati trasferiti, riportante l'informativa sulla denominazione sociale e sede dell'impresa cessionaria e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto;
 - l) indicazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa cedente a seguito dell'operazione di trasferimento.
2. Quando il trasferimento di portafoglio è attuato mediante aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza è allegata copia della delibera di aumento del capitale adottata dagli organi societari dell'impresa cessionaria e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale attestante la congruità del conferimento.
 3. Quando il trasferimento di portafoglio è attuato mediante contratto di cessione, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza è allegata copia del contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP, riportante le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento, nonché l'eventuale perizia di stima redatta da un perito terzo ovvero, in assenza, illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo.
 4. La documentazione allegata alle istanze di cui agli articoli 12 e 13 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di impresa cedente con sede legale in uno Stato terzo, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.
 5. Nel caso in cui l'impresa cessionaria abbia sede in un altro Stato membro, la documentazione di cui al presente articolo ad essa riferita è sostituita dalla attestazione resa dalla Autorità di vigilanza della cessionaria ai sensi dell'articolo 16.

Art. 15

(Trasferimento di portafoglio comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o gestione separata ad altro fondo interno o gestione separata)

1. Nel caso di trasferimento di portafoglio tra imprese di assicurazione comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o da una gestione separata ad un altro fondo interno o un'altra gestione separata, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 16

(Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane)

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a una impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a condizione che:
 - a) l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attività trasferite, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto tenuto conto del trasferimento;
 - b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal Capo II, Titolo II, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti fuori dal territorio della Repubblica; le condizioni devono essere soddisfatte con riguardo agli Stati e ai rami cui si riferisce il portafoglio oggetto di trasferimento;
 - c) consti il parere favorevole dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro dell'obbligazione o del rischio, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti in uno Stato membro in libera prestazione di servizi;
 - d) consti il parere favorevole dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro dove si trova la sede secondaria dell'impresa cessionaria con sede legale nel territorio della Repubblica, a partire dalla quale sono stati assunti le obbligazioni o rischi, se il trasferimento comprende il portafoglio di sede secondaria situata in altro Stato membro;
 - e) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica costituita in uno Stato terzo.

2. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:
 - a) l'Autorità di vigilanza dello Stato membro attesti che l'impresa cessionaria dispone dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attività trasferite, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;
 - b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal Capo III, Titolo II, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica;
 - c) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato membro costituita in uno Stato terzo.

3. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato terzo a condizione che:
 - a) il portafoglio sia trasferito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
 - b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal Capo IV, Titolo II, del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;

- c) il portafoglio comprenda obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica o nel territorio dello Stato terzo di origine dell'impresa cessionaria;
- d) l'impresa cessionaria disponga di attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento.

Art. 17

(Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi)

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo:
 - a) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1;
 - b) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale in uno Stato membro, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, comma 2;
 - c) se il portafoglio viene trasferito alla sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, comma 3.

Art. 18

(Attività istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 198 e 200 del decreto e di cui al presente Capo.
2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'articolo 14, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione scritta alle imprese con tempestività, e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere alle imprese informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.
5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il procedimento è chiuso con un provvedimento di archiviazione per carenza di interesse.

6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
7. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 198, commi 2 e 3 del decreto e degli articoli 16 e 17 del presente Regolamento è prevista l'acquisizione del parere di un'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorità di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorità degli altri Stati membri, fornendo prova all'ISVAP.

Art. 19

(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 18.
2. Il provvedimento è trasmesso alle imprese e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'esecuzione del trasferimento di portafoglio entro trenta giorni dalla conclusione dell'operazione ovvero l'eventuale mancata esecuzione.

Art. 20

(Diniego di autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui agli articoli 198 o 200 del decreto e di cui al presente Capo, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Art. 21

(Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa)

1. L'impresa che trasferisce l'intero portafoglio decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto. Nel caso in cui permanga un'attività di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.
2. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con lo stesso provvedimento che autorizza il trasferimento del portafoglio. Il provvedimento di decadenza è comunicato alle Autorità di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati.
3. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa è cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.

Art. 22

(Trasferimento di ramo d'azienda)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trasferimento, totale o parziale, di ramo d'azienda, che comporti un trasferimento di portafoglio.
2. Nel caso in cui l'operazione comporti il trasferimento solo parziale del portafoglio, all'istanza di autorizzazione, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 14, è allegata anche la seguente documentazione:
 - a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità della cedente *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;
 - b) prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche della cedente *post* trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;
 - c) situazione patrimoniale e conto economico della società cedente *post* trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data.

Capo II – Fusioni e scissioni

Art. 23

(Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP)

1. Le fusioni e le scissioni alle quali prende parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e che danno luogo ad una o più imprese con sede nel territorio della Repubblica sono autorizzate dall'ISVAP, fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 4 del decreto.

2. Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione di fusione o scissione comporta.
3. Nel caso di fusioni e scissioni tra imprese di assicurazione comportanti la fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 24

(Istanza di autorizzazione della fusione)

1. L'istanza di autorizzazione della fusione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese interessate prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2501 *ter* del codice civile.

Art. 25

(Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione della fusione)

1. All'istanza di cui all'articolo 24 è allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto di fusione;
 - b) relazione redatta dall'organo amministrativo, diversa da quella di cui all'articolo 2501 *quinquies* del codice civile, che illustri il progetto di fusione e fornisca adeguate informazioni sugli obiettivi che le imprese interessate intendono conseguire con l'operazione e i relativi vantaggi e costi, nonché, con riferimento alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione, informazioni sugli effetti che l'operazione determina sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa direzionale e periferica, sulle procedure contabili e sul personale. Quando il portafoglio trasferito a seguito della fusione riguarda il ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri;
 - c) modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante oppure lo statuto della nuova impresa risultante dalla fusione;
 - d) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e *risk management* e alle procedure antiriciclaggio;
 - e) piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:
 - 1) ambiti, funzioni, procedure e basi dati interessati dal processo di integrazione;
 - 2) tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sarà completata;
 - 3) unità e presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;
 - f) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruità del patrimonio netto dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, alla data di effetto contabile della stessa;
 - g) prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:

- 1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;
 - 2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della fusione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilità richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto del margine di solvibilità corretto alle medesime date;
- h) prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche:
- 1) delle imprese partecipanti all'operazione redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione;
 - 2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione redatto con riferimento alla data successiva a quella di effetto contabile della fusione;
- i) situazione patrimoniale:
- 1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
 - 2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;
- j) conto economico:
- 1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
 - 2) previsionale dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;
- k) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto della fusione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare le riserve tecniche non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche oggetto della fusione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto della fusione;
- l) informazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa incorporanda; in particolare, quando l'operazione riguarda imprese operanti nel ramo 10, fac-simile del contrassegno di assicurazione che la società incorporante o risultante dalla fusione intende adottare;
- m) copia della comunicazione che l'impresa incorporante o risultante dalla fusione intende inviare agli assicurati interessati dall'operazione, riportante la specifica informativa sulla denominazione sociale e sede della società incorporante o risultante dalla fusione e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto.

2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'articolo 24 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Art. 26

(Istanza di autorizzazione della scissione)

1. L'istanza di autorizzazione della scissione è presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese di assicurazione interessate prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2506 *bis* del codice civile.

Art. 27

(Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla scissione)

1. Le società partecipanti alla scissione, oltre alla equivalente documentazione richiesta dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c), d), e), k, l) e m) allegano all'istanza di autorizzazione la seguente documentazione:
 - a)_prospetto dimostrativo del margine di solvibilità:
 - 1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alla medesima data;
 - 2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilità richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità corretto alle medesime date;
 - b)_prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche:
 - 1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione;
 - 2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione;
 - c)_situazione patrimoniale:
 - 1) delle imprese partecipanti alla scissione redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
 - 2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;

- d) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruità del patrimonio netto della società beneficiaria alla data di effetto contabile della stessa;
 - e) conto economico:
 - 1) delle società partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
 - 2) previsionale della società beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;
 - f) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di scissione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruità delle riserve tecniche oggetto di scissione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di scissione.
2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'articolo 26 è redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Art. 28

(Condizioni per l'autorizzazione della fusione e della scissione)

1. L'ISVAP verifica che:
- a) la fusione o la scissione non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione delle imprese interessate;
 - b) nel caso di fusione per incorporazione o scissione totale, l'impresa incorporante o beneficiaria disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto dell'operazione;
 - c) nel caso di fusione o di scissione con costituzione di una o più nuove imprese, l'impresa risultante dall'operazione disponga delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto dell'operazione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto dell'operazione.
2. Nel caso in cui all'operazione partecipino imprese con sede legale nel territorio di uno Stato membro, è condizione necessaria per l'autorizzazione il parere favorevole dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.
3. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, devono sussistere le condizioni per l'approvazione di cui all'articolo 4.

Art. 29

(Attività istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 201, commi 1 e 2, del decreto e di cui al presente Capo.
2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati agli articoli 25 o 27, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione scritta alle imprese con tempestività, e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere alle imprese istanti informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.
5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il procedimento è chiuso con un provvedimento di archiviazione per carenza di interesse.
6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
7. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del decreto e dell'articolo 28, comma 2 del presente Regolamento, è previsto il parere dell'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorità di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorità degli altri Stati membri, fornendone prova all'ISVAP.

Art. 30

(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 29. Il provvedimento autorizza anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporta.
2. Il provvedimento è trasmesso alle imprese istanti e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuto deposito, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso all'operazione. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, si applica l'articolo 5, comma 3.

Art. 31

(Effetti della fusione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa)

1. Nel caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. L'impresa incorporata e le imprese oggetto di fusione nel caso di costituzione di nuova impresa decadono dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.
3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente Capo. Il provvedimento di decadenza è comunicato alle Autorità di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati.
4. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa è cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.

Art. 32

(Effetti della scissione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa)

1. Nel caso di scissione totale o parziale attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso di scissione totale l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa. Nel caso in cui permanga un'attività di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.

3. Nel caso di scissione parziale, l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami conferiti integralmente.
4. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente Capo. Il provvedimento di decadenza è comunicato alle Autorità di vigilanza degli Stati membri e Stati terzi interessati.
5. L'impresa dichiarata decaduta da ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa è cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.

Art. 33

(Diniego dell'autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 201 del decreto e di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Capo III - Fondi interni e gestioni separate

Art. 34

(Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate)

1. L'impresa può effettuare fusioni o scissioni di gestioni separate o di fondi interni esclusivamente quando queste siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti, vale a dire, tra l'altro, quando la fusione è motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione o del fondo, ovvero di efficienza gestionale, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti.
2. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP l'intenzione di procedere ad una fusione o scissione di gestioni separate e di fondi interni.
3. La fusione o la scissione possono essere attuate qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) la fusione dei fondi e delle gestioni separate persegua l'interesse dei contraenti coinvolti nell'operazione;
 - b) il regolamento delle gestioni separate e dei fondi interni preveda l'ipotesi di fusione o scissione, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4;
 - c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano simili;
 - d) le politiche di investimento delle gestioni separate e dei fondi interni siano omogenee;
 - e) il passaggio tra la precedente gestione o fondo interno e la nuova gestione o fondo interno avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
 - f) non si verificino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interni o delle gestioni separate.
4. La comunicazione di cui al comma 2 è accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo che indichi:
- a) gli obiettivi perseguiti dall'operazione, con particolare riferimento all'interesse dei contraenti;
 - b) gli eventuali profili di diversità tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni interessati alla operazione;
 - c) gli eventuali effetti sui costi a carico del fondo interno o della gestione separata;
 - d) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari e della data di efficacia prevista;
 - e) le modalità e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun contraente che dovrà illustrare le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, dell'operazione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati all'operazione, la data di effetto della stessa;
 - f) per i fondi interni:
 - 1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile con evidenza delle caratteristiche per comparto, mercato geografico di riferimento, valuta e *rating*;
 - 2) i criteri seguiti per l'attribuzione ai contraenti delle quote del nuovo fondo;
 - 3) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio;
 - g) per le gestioni separate:
 - 1) l'evidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti delle gestioni interessate alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile;
 - 2) i rendimenti attesi delle gestioni separate coinvolte nell'operazione e i rendimenti attesi della gestione risultante dalla fusione con riferimento ad un periodo non inferiore a ventiquattro mesi;
 - 3) la composizione analitica degli attivi delle gestioni interessate riferita alla più recente chiusura mensile;
 - 4) l'ammontare delle riserve tecniche dei contratti presenti nelle gestioni separate, distinto in base al livello di tasso di interesse minimo garantito.
5. L'impresa allega alla comunicazione di cui al comma 2 il regolamento delle gestioni separate o dei fondi interni interessati dall'operazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia dello stesso.

Art. 35

(Condizioni per l'attuazione della fusione o della scissione di fondi interni o di gestioni separate)

1. L'ISVAP, sulla base della documentazione di cui all'articolo 34, valuta che il progetto di fusione o scissione delle gestioni separate o dei fondi interni persegua l'interesse dei contraenti, che le modifiche ai regolamenti siano conformi alle disposizioni vigenti e alle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 34 e che l'informativa di cui all'articolo 34, comma 4, lettera e) sia chiara e completa e che siano congrue le modalità di comunicazione prescelte.
2. La fusione o la scissione può essere attuata decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 34, comma 2, fatto salvo il termine di cui al comma 3.
3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.
4. In assenza della clausola di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), l'impresa comunica ai contraenti, nella comunicazione di cui all'articolo 34, comma 4, lettera e), la facoltà del contraente di esercitare, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra gestione separata o fondo interno istituito presso l'impresa senza l'applicazione di alcun onere. L'operazione di fusione potrà essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del contraente.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 36

(Informativa agli assicurati)

1. L'impresa comunica agli assicurati la variazione, determinata da una modifica statutaria, della denominazione sociale e della sede legale entro dieci giorni dalla data di efficacia della modifica stessa. L'informativa è pubblicata nella *home-page* del sito internet dell'impresa.
2. Nel caso di trasferimento di portafoglio, fusione o scissione le imprese comunicano agli assicurati l'operazione intervenuta e le generalità dell'intermediario cui il contratto è stato assegnato; l'impresa cedente, incorporanda o scissa inserisce nella *home page* del proprio sito internet, per almeno sei mesi, la notizia dell'operazione con l'inserimento di un *link* che rimanda al sito dell'impresa cessionaria, incorporante o beneficiaria o di quella risultante dalla fusione.

Art. 37

(Disciplina dei procedimenti)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 38

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) l'articolo 4, commi 2 e 3, della circolare n. 533 del 4 giugno 2004;
 - b) l'articolo 33 della circolare n. 551 del 1° marzo 2005.

Art. 39

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 40

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008

Regolamento concernente il gruppo assicurativo di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo IV (gruppo assicurativo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito d'applicazione)

TITOLO II - Gruppo assicurativo

CAPO I - Struttura del gruppo assicurativo

- Art. 4 (Composizione del gruppo assicurativo)
- Art. 5 (Capogruppo)

CAPO II - Funzionamento ed organizzazione del gruppo assicurativo

- Art. 6 (Poteri della capogruppo)
- Art. 7 (Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo)
- Art. 8 (Statuti)

CAPO III - Progetto di ristrutturazione del gruppo assicurativo

- Art. 9 (Contenuto del progetto)
- Art. 10 (Valutazione delle operazioni incluse nel progetto)
- Art. 11 (Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto)

TITOLO III - Albo dei gruppi assicurativi

CAPO I - Tenuta dell'albo

- Art. 12 (Costituzione e contenuto dell'albo)

- Art. 13 (Comunicazione per l'iscrizione all'albo)
- Art. 14 (Contenuto della comunicazione per l'iscrizione all'albo)
- Art. 15 (Allegati alla comunicazione per l'iscrizione all'albo)
- Art. 16 (Verifiche dell'ISVAP e condizioni per l'iscrizione)
- Art. 17 (Iscrizione d'ufficio)
- Art. 18 (Variazioni all'albo)
- Art. 19 (Cancellazione dall'albo)

CAPO II – Forme di pubblicità dell'iscrizione

- Art. 20 (Pubblicità dell'iscrizione)
- Art. 21 (Pubblicazione dell'albo e modalità di consultazione)

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 (Disciplina dei procedimenti)
- Art. 23 (Disposizioni transitorie)
- Art. 24 (Pubblicazione)
- Art. 25 (Entrata in vigore)

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 85, comma 5, 87, comma 1 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "albo": l'albo dei gruppi assicurativi di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) "controllo": i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

- e) “impresa di assicurazione autorizzata in Italia” ovvero “impresa di assicurazione italiana”: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- f) “impresa di assicurazione comunitaria”: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
- g) “impresa di assicurazione extracomunitaria”: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- h) “impresa di partecipazione assicurativa”: la società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le norme di cui al Titolo XV, Capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- i) “impresa di riassicurazione”: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
- j) “impresa di riassicurazione italiana”: l’impresa di riassicurazione con sede in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione con sede legale in un altro Stato;
- k) “impresa strumentale”: la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo assicurativo quali, tra l’altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarità dell’attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa;
- l) “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- m) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che adottano il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione;
- n) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che adottano un sistema

diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo sulla gestione;

- o) "ristrutturazione del gruppo assicurativo": il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, modificazioni statutarie, trasferimenti di portafoglio, costituzione di imprese di partecipazione assicurativa, promosse dalla capogruppo e rientranti nell'ambito di un programma unitario.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) alle imprese che hanno i requisiti richiesti per l'assunzione della qualifica di capogruppo secondo la nozione di cui all'articolo 5;
 - b) alle imprese di assicurazione, alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di riassicurazione, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese strumentali, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'articolo 4.

TITOLO II

Gruppo assicurativo

Capo I

Struttura del gruppo assicurativo

Art. 4

(Composizione del gruppo assicurativo)

1. Il gruppo assicurativo è composto alternativamente:
 - a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime

partecipate o controllate;

- b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali o imprese di partecipazione assicurativa ovunque abbiano sede le imprese da queste ultime partecipate o controllate.

Art. 5

(Capogruppo)

1. Si considera capogruppo di un gruppo assicurativo:
 - a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che controlli, direttamente o indirettamente, almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero un'impresa strumentale e non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo;
 - b) l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di società di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa che possa essere considerata capogruppo.
2. L'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera b), può non essere considerata capogruppo qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) lo statuto della società prevede espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
 - b) l'impresa non possiede altra partecipazione di rilievo se non quella nell'impresa di partecipazione assicurativa o nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui alla successiva lettera c);
 - c) esiste un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un'altra impresa di partecipazione assicurativa da essa controllata che possiede le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) o b) e dichiara di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.
3. L'organo amministrativo dell'impresa di partecipazione assicurativa di cui al comma 1, lettera b), sentito l'organo di controllo, verifica annualmente il rispetto della condizione del controllo principale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e comunica immediatamente all'ISVAP il venir meno della condizione medesima.
4. Resta in ogni caso ferma per l'ISVAP la possibilità di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo assicurativo diversa da quella comunicata.

Capo II

Funzionamento ed organizzazione del gruppo assicurativo

Art. 6

(Poteri della capogruppo)

1. La capogruppo assume il ruolo di referente dell'ISVAP per la vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, adotta nei confronti delle componenti il gruppo assicurativo i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Tali disposizioni possono riguardare il gruppo assicurativo complessivamente considerato o singole società componenti il gruppo assicurativo.
3. La capogruppo richiede alle imprese componenti il gruppo assicurativo notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'ISVAP. La capogruppo informa tempestivamente l'ISVAP dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le componenti estere del gruppo ostino alla esecuzione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo assicurativo.
5. Unitamente al bilancio, la capogruppo invia all'ISVAP una relazione che illustra:
 - a) le direttive impartite alle società del gruppo nell'ambito della attività di direzione e coordinamento;
 - b) i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi adottati ai sensi dell'articolo 87 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione in materia di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi gli esiti degli accertamenti effettuati sulle società del gruppo assicurativo;
 - c) i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'Autorità in materia di gruppo assicurativo;
 - d) gli esiti delle attività di verifica di cui al comma 4.
6. La relazione di cui al comma 5 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo della capogruppo.

Art. 7

(Obblighi delle società incluse nel gruppo assicurativo)

1. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo è tenuto a dare attuazione ai provvedimenti adottati dalla capogruppo in esecuzione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.
2. L'organo amministrativo delle imprese che fanno parte del gruppo assicurativo è tenuto a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione nonché ogni dato, documento ed informazione per l'adozione dei provvedimenti da parte di quest'ultima.

Art. 8

(Statuti)

1. Lo statuto della capogruppo è conforme alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'oggetto sociale della capogruppo indica che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo (denominazione), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo";
 - b) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo amministrativo della capogruppo;
 - c) nei soli casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), lo statuto riporta l'indicazione che l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del decreto e che lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento dell'ISVAP.
2. Nel caso in cui la capogruppo sia la sede secondaria di un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o di un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato, l'atto istitutivo della sede secondaria deve soddisfare le prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Lo statuto di ciascuna impresa controllata componente il gruppo assicurativo indica l'appartenenza dell'impresa al gruppo assicurativo, evidenziando che "la società fa parte del gruppo assicurativo (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti".
4. Nel caso in cui l'impresa controllata componente il gruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa, lo statuto, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, specifica il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle imprese controllate. Lo statuto contiene altresì l'indicazione che l'impresa è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, i provvedimenti che la capogruppo adotta nell'esercizio dell'attività

di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

Capo III

Progetto di ristrutturazione del gruppo assicurativo

Art. 9

(Contenuto del progetto)

1. La capogruppo che intende dare corso ad una ristrutturazione del gruppo assicurativo predispone un apposito progetto, deliberato dall'organo amministrativo, contenente una dettagliata descrizione delle operazioni da attuare, ed in particolare:
 - a) le singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e la scansione temporale del processo stesso. Nel caso in cui una o più operazioni siano soggette all'autorizzazione preventiva di un'Autorità di vigilanza diversa dall'ISVAP, è necessario indicare quale Autorità di vigilanza autorizza ciascuna operazione. Nel caso di operazioni di fusione, sono indicate anche le operazioni nelle quali siano coinvolte società o enti non facenti parte del gruppo assicurativo;
 - b) la composizione del gruppo assicurativo risultante al termine del progetto;
 - c) gli assetti di *governance* ed organizzativi delle imprese componenti il gruppo assicurativo e gli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo; in particolare devono essere illustrate le modifiche che il progetto comporta sulle procedure di controllo interno e sul sistema di quantificazione e controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
2. La capogruppo trasmette tempestivamente all'ISVAP il progetto, unitamente a copia della relativa delibera di approvazione da parte dell'organo amministrativo e, in caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari delle imprese interessate.

Art. 10

(Valutazione delle operazioni incluse nel progetto)

1. Le imprese interessate dalle singole operazioni incluse nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, presentano all'ISVAP, ove previsto, le singole istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. Le imprese possono provvedere all'invio all'ISVAP delle istanze anche attraverso la capogruppo.
2. Fermi restando i procedimenti previsti dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'autorizzazione delle singole operazioni, l'ISVAP può sospendere i termini dei singoli procedimenti qualora ritenga necessario acquisire dalla capogruppo, al fine di verificare che non sia pregiudicata la stabile ed efficiente gestione del gruppo, dati e informazioni circa:

- a) l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione;
 - b) l'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo assicurativo risultante dal processo di ristrutturazione.
3. L'ISVAP comunica alla capogruppo e alle imprese che hanno presentato le istanze di autorizzazione delle singole operazioni la sospensione dei termini, richiedendo dati e informazioni ai sensi del comma 2, e la relativa riapertura.

Art. 11

(Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto)

1. In caso di autorizzazione da parte dell'ISVAP delle singole operazioni di cui si compone il progetto, la capogruppo o le singole imprese interessate comunicano all'ISVAP la realizzazione delle operazioni stesse entro il termine di dieci giorni dal loro perfezionamento, allegando la documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso alle operazioni.
2. L'ISVAP apporta le conseguenti modifiche all'albo delle imprese di assicurazione ed all'albo dei gruppi assicurativi.

TITOLO III

Albo dei gruppi assicurativi

Capo I

Tenuta dell'albo

Art. 12

(Costituzione e contenuto dell'albo)

1. È istituito presso l'ISVAP l'albo dei gruppi assicurativi.
2. L'albo dei gruppi assicurativi contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione, la forma giuridica, la tipologia di attività, la sede legale della capogruppo e delle altre imprese appartenenti al gruppo assicurativo e, se diversa, la direzione generale della capogruppo;
 - b) la data di iscrizione del gruppo assicurativo e delle singole società appartenenti al gruppo assicurativo;
 - c) il codice identificativo e la denominazione del gruppo assicurativo.
3. Ai fini della corretta tenuta dell'albo e degli adempimenti connessi, i soggetti tenuti alle relative comunicazioni secondo le disposizioni del decreto e del presente Titolo prestano particolare attenzione alla qualità e alla tempestività delle informazioni trasmesse all'ISVAP.
4. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalità di acquisizione, anche informatica, dei dati richiesti dal presente Titolo.

Art. 13

(Comunicazione per l'iscrizione all'albo)

1. Ai fini dell'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi assicurativi, le società che possiedono le caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'articolo 5 inviano all'ISVAP apposita comunicazione recante gli elementi di cui all'articolo 14.
2. La comunicazione di cui al comma 1 viene effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione di detta qualifica ed è trasmessa in copia anche alle imprese appartenenti al gruppo assicurativo.

Art. 14

(Contenuto della comunicazione per l'iscrizione all'albo)

1. La comunicazione di cui all'articolo 13 contiene i seguenti elementi informativi:
 - a) la composizione del gruppo assicurativo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
 - b) la mappa del gruppo assicurativo che rappresenti in maniera chiara la struttura del gruppo assicurativo e le principali entità che lo compongono alla luce della struttura organizzativa di cui alla lettera f);
 - c) il tipo di controllo esercitato sulle imprese facenti parte del gruppo assicurativo e, nel caso di controllo partecipativo, la misura percentuale della partecipazione;
 - d) l'indicazione dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale della capogruppo o comunque di controllo. In quest'ultimo caso, il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
 - e) l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al venti per cento del capitale in società non rientranti nel gruppo assicurativo, utilizzando lo schema per la vigilanza informativa di cui all'articolo 213 del decreto e relative disposizioni di attuazione. Fino all'emanazione di tali disposizioni si applica lo schema di cui alla Circolare ISVAP 456/2001;
 - f) la struttura organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento;
 - g) l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 2, e la sussistenza delle condizioni di cui al comma medesimo.

Art. 15

(Allegati alla comunicazione per l'iscrizione all'albo)

1. Nel caso in cui l'impresa capogruppo sia un'impresa di partecipazione assicurativa, la comunicazione di cui all'articolo 13 è corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo, qualora quest'ultimo non sia già stato trasmesso all'ISVAP;
 - b) codice fiscale della capogruppo;
 - c) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo della capogruppo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
 - d) dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo che attestino la verifica del rispetto della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione di cui all'articolo 5, comma 3;
 - e) copia in lingua italiana degli statuti delle società del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta.
2. Nel caso in cui la capogruppo sia un'impresa di assicurazione è richiesta la sola documentazione di cui al comma 1, lettera e).
 3. Non sono tenuti a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettera c) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.
 4. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera c), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008.

Art. 16

(Verifiche dell'ISVAP e condizioni per l'iscrizione)

1. L'ISVAP iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15. Il termine è sospeso qualora l'ISVAP richieda notizie, documenti e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di invio degli stessi.
2. Ferma restando l'autonomia decisionale della capogruppo in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale del gruppo deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza.
3. L'ISVAP non procede ad iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi se nella struttura del gruppo assicurativo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dall'Autorità o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento. In tali ipotesi, l'ISVAP indica alla società posta al vertice del gruppo assicurativo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione nell'albo ha luogo al termine del processo di riassetto conseguente alle modifiche richieste dall'ISVAP.

Art. 17

(Iscrizione d'ufficio)

1. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione di un gruppo assicurativo.
2. L'ISVAP, al termine degli accertamenti di cui al comma 1, iscrive il gruppo assicurativo nell'albo dei gruppi assicurativi e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa tempestivamente le singole imprese appartenenti al gruppo assicurativo.

Art. 18

(Variazioni all'albo)

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi, la capogruppo è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la tipologia di attività delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di dieci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese del verbale assembleare relativo alle modifiche stesse; per le imprese del gruppo aventi sede legale fuori dal territorio della Repubblica, la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.
3. La capogruppo comunica tempestivamente all'ISVAP le modifiche degli statuti delle società diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione inviati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), trasmettendo all'Autorità una copia in lingua italiana dello statuto modificato.
4. La capogruppo comunica all'ISVAP le modifiche della struttura del gruppo assicurativo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni di controllo. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento delle operazioni.
5. La capogruppo comunica all'ISVAP il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo delle imprese controllate. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dal venir meno delle condizioni.

Art. 19

(Cancellazione dall'albo)

1. L'ISVAP procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi assicurativi nelle ipotesi in cui ne sia disposta la decadenza dall'autorizzazione, la revoca dall'autorizzazione, la liquidazione coatta amministrativa, nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi si applicano le norme previste per la cancellazione della capogruppo dall'albo delle imprese.

2. L'ISVAP procede altresì a cancellare dall'albo dei gruppi assicurativi la capogruppo e le imprese appartenenti al gruppo nei casi in cui, anche d'ufficio, accerti il venir meno delle condizioni richieste, rispettivamente, per l'acquisizione della qualifica di capogruppo e per l'appartenenza al gruppo assicurativo.

Capo II

Forme di pubblicità dell'iscrizione

Art. 20

(Pubblicità dell'iscrizione)

1. Le società appartenenti al gruppo assicurativo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.

Art. 21

(Pubblicazione dell'albo e modalità di consultazione)

1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nell'albo dei gruppi assicurativi sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi del presente Regolamento nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuati a norma del presente Regolamento.
2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'albo dei gruppi assicurativi e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

(Disciplina dei procedimenti)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le imprese in possesso delle caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell'articolo 5 inviano all'ISVAP la comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. In sede di prima applicazione, ferma restando la facoltà dell'ISVAP di richiederne copia, l'invio della documentazione di cui all'articolo 15, lettera e) è sostituita da dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo che attestino la conformità degli statuti delle società del gruppo assicurativo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione alle previsioni del presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione, la capogruppo e le società del gruppo assicurativo hanno un anno di tempo dall'iscrizione all'albo per adeguare alle previsioni del presente Regolamento i propri statuti ovvero, nel caso di cui all'articolo 8, comma 2, l'atto istitutivo della sede secondaria.

Art. 24

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c. auto di cui all'art. 191, comma 1, lettera b, nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art.134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

RITENUTA la necessità di modificare il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 alla luce delle nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile auto di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40;

ADOTTA

il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006)

1. All'articolo 4, comma 1, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, del decreto le imprese trasmettono al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione".
2. Il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato.
3. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera h), le parole "denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone" sono sostituite dalle seguenti: "pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione

della relativa percentuale.”

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“2. Ai sensi del comma 1, lett. h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo”.

4. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.”

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: “Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà”.

Art. 2

(Modifiche all'Allegato n.1)

1. All'Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, parte 2. “Informazioni sulla disdetta contrattuale”, le parole “entro 15 giorni dalla scadenza del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.”

Art. 3

(Modifiche all'Allegato n.2)

1. All'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla parte "Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale", punto 1., lettera a., le parole: "di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persona, riservati con danni a cose)" sono sostituite dalle seguenti: "pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale";
 - b) alla parte "Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale", punto 1, lettera b., le parole: "pagati o riservati con danni a persone sono sostituite dalle seguenti: "pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale";
 - c) alla parte "Disciplina della classe di merito di conversione universale – Regole specifiche", lettera h., le parole: "su un veicolo di nuova acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto";
 - d) alla parte "Disciplina della classe di merito di conversione universale – Regole specifiche", lettera, lettera i., le parole: "Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso del proprietario di un veicolo"
 - e) alla parte "Disciplina della classe di merito di conversione universale – Regole specifiche", lettera i., le parole: "di nuova proprietà" sono soppresse.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 31 luglio 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.3 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2586 del 1° febbraio 2008

Autorizzazione a Credito Emiliano S.p.A. e a Credito Emiliano Holding S.p.A., entrambe con sede in Reggio Emilia, ad assumere, rispettivamente in via diretta e indiretta, il controllo di Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Reggio Emilia.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTE le istanze del 21 novembre 2007, integrate da ultimo in data 14 gennaio 2008, con le quali Credito Emiliano S.p.A. e Credito Emiliano Holding S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, rispettivamente in via diretta e in via indiretta, il controllo di Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Reggio Emilia;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 30 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Credito Emiliano S.p.A. e Credito Emiliano Holding S.p.A., entrambe con sede in Reggio Emilia, sono autorizzate ad assumere, rispettivamente in via diretta e indiretta, il controllo di Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Reggio Emilia.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2587 del 5 febbraio 2008

Compagnia Mediterranea di Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia assicurativa tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 concernente l'attribuzione all'ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione ed alla nomina dei commissari liquidatori;

VISTO altresì l'art. 246 del suddetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 il quale prevede la nomina dei commissari liquidatori da parte dell'ISVAP per un periodo triennale, rinnovabile;

VISTO il D.P.R. 17 settembre 1964 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Compagnia Mediterranea di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma;

TENUTO CONTO che l'avv. Ludovico Pazzaglia, commissario liquidatore della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni S.p.A., è deceduto;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Nomina

L'avv. Carlo Alessi commissario liquidatore della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, Via Gabriele Camozzi n. 9.

All'avv. Carlo Alessi è riconosciuta, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del provvedimento ISVAP n. 2509 del 9 marzo 2007, una indennità annua lorda predeterminata di € 4.890,00 oltre il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute in relazione al suo incarico, nonché una indennità variabile in funzione dell'attivo distribuito ai creditori a titolo di acconti e di riparti parziali e finali. I predetti oneri sono a carico dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2588 del 5 febbraio 2008

**La Secura Assipopolare S.p.A. con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.
Nomina del commissario liquidatore.**

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia assicurativa tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 concernente l'attribuzione all'ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione ed alla nomina dei commissari liquidatori;

VISTO altresì l'art. 246 del suddetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 il quale prevede la nomina dei commissari liquidatori da parte dell'ISVAP per un periodo triennale, rinnovabile;

VISTO il D.P.R. 21 marzo 1977 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa La Secura Assipopolare S.p.A., con sede in Roma;

TENUTO CONTO che l'avv. Ludovico Pazzaglia, nominato commissario liquidatore de La Secura Assipopolare S.p.A. con d.m. 10 gennaio 1996, è deceduto;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Nomina

L'avv. Carlo Alessi commissario liquidatore de La Secura Assipopolare S.p.A., con sede in Roma, Via Gabriele Camozzi n. 9.

All'avv. Carlo Alessi è riconosciuta, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del provvedimento ISVAP n. 2509 del 9 marzo 2007, una indennità annua lorda predeterminata di € 7.456,00 oltre il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute in relazione al suo incarico, nonché una indennità variabile in funzione dell'attivo distribuito ai creditori a titolo di acconti e di riparti parziali e finali. I predetti oneri sono a carico dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2591 del 14 febbraio 2008

Autorizzazione di NET Insurance Life S.p.A., in forma abbreviata, Net Life S.p.A., con sede in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita I, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - limitatamente ai rischi di premorienza.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 31 ottobre 2007, modificata il 24 gennaio 2008, con la quale NET Insurance Life S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e

riassicurativa nel ramo vita I, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente ai rischi di premorienza;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 5 febbraio 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da NET Insurance Life S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 13 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

NET Insurance Life S.p.A., in forma abbreviata, Net Life S.p.A., con sede in Roma, Via dei Giuochi Istmici, n. 40, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita I, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente ai rischi di premorienza e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2593 del 27 febbraio 2008

Autorizzazione a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, con sede in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 16. Perdite Pecuniarie di vario genere e dell'attività assicurativa nel ramo 18. Assistenza, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, con sede legale in Verona, Via IV Novembre n. 24;

VISTA l'istanza del 26 novembre 2007 con la quale D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 16. Perdite Pecuniarie di vario genere e dell'attività assicurativa nel ramo 18. Assistenza di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 21 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 27 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, con sede in Verona, Via IV Novembre n. 24, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 16. Perdite Pecuniarie di vario genere e dell'attività assicurativa nel ramo 18. Assistenza di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (FEBBRAIO 2008)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209¹ e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20², nel mese di febbraio 2008.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Aviva Previdenza	Finoa	Aviva Italia Holding (55%) Sopaf (45%)	Aviva	Aviva
Centrovita	Cassa di Risp. di Firenze	Intesa Sanpaolo	Cassa di Risp. di Firenze	Intesa Sanpaolo

¹ In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

² Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

3. PARTECIPAZIONI

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (FEBBRAIO 2008)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta direttamente dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
198/2008	16/01/2008	Antonveneta Vita	J.P. MORGAN CHASE & CO variazione in aumento
199/2008	16/01/2008	Antonveneta Vita	MORGAN STANLEY sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
233/2008	23/01/2008	Antonveneta Vita	DAIMLERCHRYSLER sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
248/2008	29/01/2008	Antonveneta Vita	JOHNSON & JOHNSON sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
249/2008	29/01/2008	Antonveneta Vita	COCA COLA CO. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
250/2008	13/02/2008	Antonveneta Vita	GENERAL ELECTRIC COMPANY sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
113/2008	21/12/2007	Assicurazioni Generali	AXA S.A. variazione in aumento
115/2008	01/01/2008	Assicurazioni Generali	VACI UTCA CENTER UZLETKOZPONT KFT Assunzione del controllo indiretto
156/2008	09/01/2008	Aurora	DEUTSCHE POST AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
157/2008	09/01/2008	Aurora	VINCI S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
158/2008	09/01/2008	Aurora	ATLANTIA AUTOSTRADE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
120/2008	09/01/2008	Aviva Life	INTESA SANPAOLO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
121/2008	09/01/2008	Aviva Life	SOCIETE GENERALE assunzione del controllo
125/2008	07/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
126/2008	07/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
127/2008	07/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
128/2008	07/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	KRAFT FOODS INC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
131/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER variazione in aumento
132/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
133/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
134/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
135/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento
136/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
137/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
138/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CSX CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
139/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	KRAFT FOODS INC variazione in aumento
140/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CATERPILLAR INC. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
141/2008	08/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SYMANTEC CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
148/2008	09/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
149/2008	09/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
150/2008	09/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazioni

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
151/2008	09/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
152/2008	09/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CSX CORP variazione in aumento
161/2008	10/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
162/2008	10/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
163/2008	10/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento
164/2008	10/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CSX CORP variazione in aumento
165/2008	10/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CATERPILLAR INC. variazione in aumento
169/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	UNICREDIT S.P.A. variazione in aumento
170/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SAIPEM S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
171/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER variazione in aumento
172/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
173/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
174/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
175/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
176/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
177/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NORFOLK SOUTHERN CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
178/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	KRAFT FOODS INC variazione in aumento
179/2008	11/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SYMANTEC CORP variazione in aumento
185/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	ALLIANZ SE sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
186/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante

Bollettino ISVAP febbraio 2008

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
187/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SAIPEM S.P.A. variazione in aumento
188/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER variazione in aumento
189/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
190/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
191/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
192/2008	14/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
194/2008	15/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
195/2008	15/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
196/2008	15/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
200/2008	16/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SAIPEM S.P.A. variazione in aumento
201/2008	16/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
202/2008	16/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SUEDZUCKER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
203/2008	16/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
206/2008	17/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
207/2008	17/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
208/2008	17/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
215/2008	18/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG variazione in aumento
216/2008	18/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER variazione in aumento
217/2008	18/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	SUEDZUCKER AG variazione in aumento
218/2008	18/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazioni

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
219/2008	18/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
220/2008	18/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	MERRILL LYNCH & CO INC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
225/2008	21/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
227/2008	22/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER variazione in aumento
228/2008	22/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento
229/2008	22/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA variazione in aumento
234/2008	23/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG variazione in aumento
235/2008	23/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
236/2008	23/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
237/2008	23/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
245/2008	24/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
246/2008	24/01/2008	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
142/2008	08/01/2008	Fata Vita	TOTAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
143/2008	08/01/2008	Fata Vita	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
144/2008	08/01/2008	Fata Vita	THE SWATCH GROUP AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
153/2008	09/01/2008	Fata Vita	THE SWATCH GROUP AG variazione in aumento
166/2008	10/01/2008	Fata Vita	SUEDZUCKER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
209/2008	17/01/2008	Fata Vita	TERNA S.P.A. variazione in aumento
210/2008	17/01/2008	Fata Vita	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
211/2008	17/01/2008	Fata Vita	UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
221/2008	18/01/2008	Fata Vita	BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
222/2008	18/01/2008	Fata Vita	TOTAL S.A. variazione in aumento
223/2008	18/01/2008	Fata Vita	SUEDZUCKER AG variazione in aumento
224/2008	18/01/2008	Fata Vita	UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. variazione in aumento
230/2008	22/01/2008	Fata Vita	ENEL S.P.A. variazione in aumento
231/2008	22/01/2008	Fata Vita	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
238/2008	23/01/2008	Fata Vita	AXA S.A. variazione in aumento
239/2008	23/01/2008	Fata Vita	BAYER AG variazione in aumento
240/2008	23/01/2008	Fata Vita	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
241/2008	23/01/2008	Fata Vita	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN variazione in aumento
242/2008	23/01/2008	Fata Vita	KONINKLIJKE KPN NV variazione in aumento
243/2008	23/01/2008	Fata Vita	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
247/2008	29/01/2008	Fondiarìa -Sai	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
129/2008	08/01/2008	Genertel	PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
130/2008	08/01/2008	Genertel	NYSE EURONEXT sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
145/2008	09/01/2008	Genertel	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
146/2008	09/01/2008	Genertel	NYSE EURONEXT variazione in aumento
147/2008	09/01/2008	Genertel	KRAFT FOODS INC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
159/2008	10/01/2008	Genertel	CONTINENTAL AG variazione in aumento
160/2008	10/01/2008	Genertel	CSX CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
112/2008	20/12/2007	Genertel	SOFIBAR SOCIETA' FINANZIARIA DI BANCHE R variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazioni

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
167/2008	11/01/2008	Genertel	AUTOGRILL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
168/2008	11/01/2008	Genertel	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
116/2008	08/01/2008	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
117/2008	09/01/2008	Ina Assitalia	DEUTSCHE BOERSE AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
118/2008	09/01/2008	Ina Assitalia	NYSE EURONEXT sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
119/2008	09/01/2008	Ina Assitalia	KRAFT FOODS INC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
122/2008	10/01/2008	Ina Assitalia	AUTOGRILL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
123/2008	10/01/2008	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
180/2008	14/01/2008	Ina Assitalia	ALLIANZ SE sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
181/2008	14/01/2008	Ina Assitalia	AXA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
182/2008	14/01/2008	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
183/2008	14/01/2008	Ina Assitalia	NYSE EURONEXT variazione in aumento
184/2008	14/01/2008	Ina Assitalia	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
193/2008	15/01/2008	Ina Assitalia	DEUTSCHE BOERSE AG variazione in aumento
197/2008	16/01/2008	Ina Assitalia	SAIPEM S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
204/2008	17/01/2008	Ina Assitalia	NYSE EURONEXT variazione in aumento
212/2008	18/01/2008	Ina Assitalia	BAYER AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
213/2008	18/01/2008	Ina Assitalia	CONTINENTAL AG variazione in aumento
214/2008	18/01/2008	Ina Assitalia	MERRILL LYNCH & CO INC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
226/2008	22/01/2008	Ina Assitalia	DAIMLERCHRYSLER variazione in aumento
232/2008	23/01/2008	Ina Assitalia	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
244/2008	24/01/2008	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
114/2008	24/12/2007	Toro Assicurazioni	CONSEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
154/2008	09/01/2008	Unipol	ENEL S.P.A. variazione in aumento
155/2008	09/01/2008	Unipol	PEUGEOT CITROEN sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
124/2008	14/1/2008	Vittoria Assicurazioni	IMMOBILIARE ADAMELLO sup. al 5% del cap, soc. della partecipata
205/2008	17/01/2008	Vittoria Assicurazioni	VALSALARIA S.R.L. Assunzione del controllo indiretto

4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI
INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 31 del 5 febbraio 2008	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/ M.4701 – Generali/PPF Insurance Business)
C 55 del 28 febbraio 2008	Proposte legislative adottate dalla Commissione: COM (2007) 746 del 28/11/2007 Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari.
C 55 del 28 febbraio 2008	Proposte legislative adottate dalla Commissione: COM (2007) 747 del 28/11/2007 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari.
C 55 del 28 febbraio 2008	Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione: COM(2007) 727 Comunicazione della Commissione – Revisione della procedura Lamfalussy – Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza.

6. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 1° febbraio 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. della società AXA SIM S.p.A.

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 7 gennaio 2008, pervenuta a questa Autorità in pari data - prot. N. 0010553 - con la quale codesta Autorità della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha richiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione totalitaria del capitale sociale di AXA SIM S.p.A. (di seguito AXA SIM) da parte di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (di seguito BMPS).

L'operazione consiste nella cessione a favore di BMPS del 100% del capitale sociale della società AXA SIM, detenuto da AXA Partecipazioni S.p.A. e da AXA Assicurazioni S.p.A. con quote rispettivamente del 71,1% e del 28,9%. Al riguardo, in data 26 luglio 2007, i consigli di amministrazione di AXA Partecipazioni S.p.A. ed AXA Assicurazioni S.p.A. (società controllate da AXA Italia S.p.A.¹) hanno sottoscritto con BMPS un "accordo di compravendita di azioni" relativo alla cessione del 100% del capitale sociale della società AXA SIM, società operante nel settore della promozione finanziaria.

2. Definizione dei mercati rilevanti

I mercati del *prodotto* rilevanti sono costituiti, così come individuato da codesta AGCM e dalla normativa assicurativa nazionale e comunitaria, dai rami del settore vita e danni.

I mercati della produzione interessati dall'operazione in parola, sono quelli individuati dai singoli rami vita.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

Considerato che AXA Sim non è attiva nel mercato della produzione assicurativa, i mercati interessati dall'operazione sono quelli della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

3. Soggetto cedente

Nel 2006, la produzione assicurativa vita relativa al gruppo AXA è stata pari a 747 milioni di

¹ AXA Italia S.p.A. è un'holding di partecipazione che controlla il sottogruppo AXA in Italia.

euro², con una quota di mercato dell'(OMISSIS) circa. La produzione del gruppo è concentrata quasi totalmente nei rami I (494 milioni di euro) e III (161 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente dell'1,5% e dello 0,6% circa; inferiore la raccolta nel ramo V (1%), marginale nel ramo VI e del tutto trascurabile nel ramo IV.

Nel dettaglio, le compagnie del gruppo hanno raccolto nel mercato vita premi per:

- AXA Assicurazioni S.p.A.: 582,6 milioni di euro (di cui 451,4 milioni di euro nel ramo I e 39,9 milioni di euro nel ramo III);
- AXA Soluzioni Vita S.p.A.: 16,1 milioni di euro (interamente riferiti al ramo III);
- AXA Interlife S.p.A. : 148,4 milioni di euro (di cui 42,8 milioni di euro nel ramo I e 105,5 milioni di euro nel ramo III).

Al riguardo, quest'Autorità segnala che in data 22 marzo 2007 è stato stipulato tra BMPS e AXA S.A (capogruppo francese del gruppo AXA) un accordo quadro, in base al quale il gruppo AXA, leader del mercato assicurativo francese, apporterebbe alle società assicurative del gruppo BMPS i benefici derivanti dalle proprie capacità specifiche nel settore assicurativo.

In particolare, nell'accordo era prevista l'acquisizione, già autorizzata da questa Autorità con Provvedimento n. 2557 del 18 ottobre 2007, da parte di AXA Mediterranean Holding S.A. (società di diritto spagnolo controllata da AXA S.A.), del 50% del capitale sociale e della maggioranza dei diritti di voto delle due compagnie AXA MPS Vita S.p.A. (già Montepaschi Vita S.p.A.) ed AXA MPS Danni S.p.A. (già Montepaschi Danni S.p.A.). Tali imprese fanno pertanto capo all'impresa spagnola del gruppo AXA e non alla capogruppo italiana AXA Italia, cui fanno capo invece le altre imprese del gruppo AXA con sede legale in Italia (AXA Assicurazioni, AXA Interlife, AXA Soluzioni Vita).

4. Soggetto ceduto

AXASim, società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento dell'attività di collocamento, offre fuori sede alla clientela prodotti assicurativi vita del gruppo di appartenenza. In particolare, dal bilancio 2006 di AXA Sim emerge che quest'ultima distribuisce i prodotti vita di AXA Assicurazioni e che dal secondo semestre 2006 anche i prodotti *unit linked* di AXA Soluzioni Vita S.p.A. La raccolta netta registrata nel 2006 è stata pari a 230 milioni di euro.

5. Soggetto acquirente

Nel 2006, la produzione assicurativa vita relativa al gruppo BMPS³ è stata pari a 2.615 milioni di euro, con una quota di mercato del (OMISSIS) circa. La produzione del gruppo è concentrata quasi totalmente nei rami I (1.887 milioni di euro) e V (626 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente del 5,8% e del 7% circa; marginale la raccolta nel ramo III (0,4%).

Nel dettaglio, le compagnie del gruppo hanno raccolto, nel mercato vita, premi per:

² I dati sono al netto della quota parte di Axa Cattolica e Previdenza (società in joint venture con il gruppo Cattolica) acquisita totalmente da Cattolica; v. Provv. Isvap n. 2551 del 24 settembre 2007.

³ Le quote di mercato vita MPS sono comprensive del 100% di Quadrifoglio Vita, a seguito del Provv. Isvap n. 2575 del 20 dicembre 2007 e non includono la produzione di AXA MPS Financial Ltd in quanto società di diritto irlandese. Quest'ultima, nel 2006, ha raccolto premi per 1.220 milioni di euro, interamente riferibili al ramo III.

- AXA MPS Assicurazioni Vita: 1.777 milioni di euro (di cui nel ramo I 1.392 milioni di euro) con una quota di mercato pari a 2,56%, la stessa non presenta premi di ramo III;
- Quadrifoglio Vita (*joint venture* paritetica tra BMPS e gruppo Holmo): 837,7 milioni di euro (di cui nel ramo I 496 milioni di euro e nel ramo III 101,5 milioni di euro). Con Provvedimento n. 2575 del 20 dicembre 2007 di questa Autorità, BPMS, già proprietaria del 50% di Quadrifoglio Vita, è stata autorizzata ad acquisire da Unipol S.p.A. l'ulteriore partecipazione del 50% della predetta compagnia.

Si segnala che, in base al citato accordo quadro, AXA Mediterranean Holding S.A., acquisirà, per il tramite di AXA MPS Vita S.p.A.⁴, l'intero capitale sociale della compagnia Quadrifoglio Vita S.p.A. Successivamente, il nuovo azionista procederà alla fusione per incorporazione della società Quadrifoglio Vita in AXA MPS Vita S.p.A.

6. Mercato della distribuzione

La domanda assicurativa nei rami vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali. A tutto il quarto trimestre 2006, il 59,5% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 30,8% dalle agenzie con mandato ed in economia, l'8,3% dai promotori finanziari e marginalmente dai broker e da altre forme di vendita diretta pari complessivamente all'1,5%.

Ad esito dell'operazione, la rete di 468 promotori finanziari di AXA Sim, ripartiti su tutto il territorio nazionale, sarà acquisita da BPMS.

Il gruppo BMPS distribuisce i propri prodotti prevalentemente tramite gli sportelli bancari (OMISSIS), cui seguono le agenzie in economia (OMISSIS)

Il gruppo AXA distribuisce il (OMISSIS) circa della propria produzione attraverso il canale agenziale, il (OMISSIS) tramite sportelli bancari, il (OMISSIS) attraverso i promotori finanziari, il restante (OMISSIS) tramite broker ed altri canali.

Per quanto attiene il mercato provinciale della distribuzione vita, BMPS⁵, a tutto il 2006, deteneva quote di mercato superiori al (OMISSIS) nella provincia di (OMISSIS) (Omissis) e quote superiori al (OMISSIS) nelle province di (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS e OMISSIS).

AXA, nello stesso periodo deteneva quote di mercato provinciali non rilevanti con punte massime intorno al (OMISSIS) nelle province di (OMISSIS) e (OMISSIS) Nelle province in cui BMPS deteneva quote più significative, la stessa registrava quote inferiori all'(OMISSIS)

A seguito dell'operazione in oggetto, quindi, il gruppo BMPS incrementerebbe il proprio potenziale distributivo con l'acquisizione della rete dei promotori finanziari di AXA Sim. Tuttavia, sotto il profilo distributivo, quest'Autorità, sulla base dei dati disponibili, rileva che l'apporto della rete dei promotori finanziari di AXA Sim al gruppo BMPS nelle province summenzionate è esiguo (inferiore OMISSIS).

⁴ AXA MPS Vita è controllata in via esclusiva da AXA S.A., tramite la società spagnola AXA Mediterranean Holding S.A.. V. Prov. Isvap n. 2557 del 18 ottobre 2007

⁵ Le quote per provincia di MPS sono comprensive del 100% di Quadrifoglio Vita

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo vita derivanti dall'operazione di acquisizione di AXA Sim da parte di BMPS, questa Autorità rileva che:

- l'operazione non comporta effetti dal punto di vista della produzione in quanto AXA Sim non è attiva in tale ambito;
- l'apporto a BMPS della rete dei promotori finanziari di AXA Sim è esiguo;
- sotto il profilo distributivo, non sono ravvisabili variazioni sostanziali nelle province ove le quote di mercato di BMPS più significative erano comunque preesistenti;

Ciò considerato, questa Autorità ritiene che l'acquisizione del controllo esclusivo di AXA Sim da parte di BMPS non sia idonea a modificare gli assetti concorrenziali preesistenti nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 12 febbraio 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Banca Meridiana S.p.A. di uno sportello bancario di proprietà di Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C..

Si fa riferimento alla nota del 29 gennaio 2008, prot. n. 0013727, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Banca Meridiana S.p.A. (di seguito Banca Meridiana), società controllata al 99,6% da Veneto Banca Holding S.C.p.A. (di seguito Veneto Banca), di un ramo d'azienda costituito da uno sportello bancario (sito in provincia di Bari), di proprietà della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C. (di seguito BCC).

1. Soggetti coinvolti nell'operazione

Il gruppo Veneto Banca opera principalmente nel settore bancario in Italia, avvalendosi di Veneto Banca Holding S.C.p.A., che svolge attività di direzione e coordinamento delle società appartenenti al gruppo, tra le quali Banca Meridiana.

Banca Meridiana, nata nel 2002, è attiva in **Puglia e Basilicata** con propri sportelli nelle province di Bari¹, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza ed Avellino. Con l'operazione in parola, Banca Meridiana acquisirà il controllo esclusivo del ramo d'azienda di BCC.

BCC, banca nata nel 1940, opera nella provincia di Bari², Matera e Potenza. Il ramo d'azienda, oggetto di cessione, è sito a Valenzano in provincia di Bari.

Al riguardo, si menziona quanto segue:

- in data 21 dicembre 2007, Banca Meridiana e BCC hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di ramo d'azienda costituito da uno sportello bancario, sito in Valenzano;
- il ramo d'azienda è costituito dal complesso di beni del citato sportello di BCC per l'esercizio dell'attività bancaria, nonché da tutte le attività, passività ed i rapporti a quest'ultimo relativi e non comprende i cd. contratti personali (contratti di assicurazione relativi ai locali, convenzioni di distribuzione o di collocamento di prodotti assicurativi).

¹ Banca Meridiana detiene 13 sportelli nella provincia di Bari.

² BCC detiene nella provincia di Bari 9 filiali, incluso lo sportello a Valenzano che costituisce oggetto di cessione del ramo d'azienda.

2. Definizione dei mercati rilevanti

I mercati del *prodotto* rilevanti sono costituiti, così come individuato da codesta AGCM e dalla normativa assicurativa nazionale e comunitaria, dai rami del settore vita e danni.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

Considerato che il gruppo Veneto Banca non è attivo nel mercato della produzione assicurativa³ e che sia BCC sia Banca Meridiana appartengono a gruppi che non posseggono società assicurative, l'operazione in esame non determina effetti in tale mercato. I mercati interessati dall'operazione sono pertanto quelli della distribuzione dei prodotti assicurativi standardizzati (sia nel ramo vita sia nei rami elementari) sviluppati e gestiti da compagnie terze.

3. Mercati della distribuzione

Per quanto attiene al mercato *geografico* della distribuzione assicurativa, il gruppo Veneto Banca ha recentemente incrementato la propria rete distributiva con l'apporto dei 42⁴ sportelli ceduti da IntesaSanPaolo, dislocati a Imperia, Venezia, Udine, Rovigo e Padova, ridotti in seguito a 36 per effetto della cessione di 6 sportelli a Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A.⁵. Attualmente, il gruppo dispone di oltre 300 sportelli, prevalentemente dislocati nel Nord Italia (area geografica compresa tra il Friuli Venezia Giulia ed il Piemonte), con un terminale operativo in Puglia e Basilicata.

Dalla documentazione trasmessa da codesta AGCM⁶, a seguito dell'operazione in oggetto, la quota detenuta dal gruppo Veneto Banca sul mercato rilevante della distribuzione dei prodotti assicurativi nella provincia di (OMISSIS) sarà pari all'(OMISSIS)(a livello nazionale la quota detenuta da Veneto Banca sul mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è pari allo (OMISSIS). L'apporto della sola filiale di Valenzano (nella provincia di Bari) rende del tutto trascurabile l'incremento del gruppo attraverso Banca Meridiana.

Conclusioni

Considerato quanto suesposto, questa Autorità ritiene che la cessione di 1 sportello bancario a favore di Banca Meridiana da parte di BCC non sia idonea a modificare gli assetti concorrenziali preesistenti nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi.

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzarella)

³ Cfr. parere Isvap del 30 novembre 2007, prot.n. 07-07-198 relativo all'acquisizione di 198 sportelli di IntesaSanPaolo da parte del Consorzio di banche.

⁴ Cfr. nota 3.

⁵ Cfr. parere Isvap del 23 gennaio 2008, prot. n. 07-08-00022 relativo all'acquisizione di 6 sportelli di Veneto Banca da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige.

⁶ V. documentazione allegata dallo studio legale Santa Maria alla comunicazione di concentrazione del 23 gennaio 2008.

7. ALTRE NOTIZIE

7.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., con sede in Trieste.

“L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all’impresa del 7 febbraio 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 18 dicembre 2007 dall’assemblea straordinaria degli azionisti della Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. Tale modifica riguarda l’aumento del capitale sociale da € 10.400.000 sino ad € 13.400.000 sottoscritto e versato il 21 dicembre 2007.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di Po Vita S.p.A., con sede in Parma

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all’impresa del 24 luglio 2007, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 7 giugno 2007 dall’assemblea straordinaria degli azionisti della Po Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l’aumento del capitale sociale da euro 124.200.000 a euro 134.200.000, versato in data 19 febbraio 2008.

* * * * *

Cambio della denominazione sociale di CNP Capitalia Vita S.p.A., con sede in Milano

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all’impresa del 22 febbraio 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 24 gennaio 2008 dall’assemblea straordinaria degli azionisti della CNP Capitalia Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda il cambio della denominazione sociale in CNP UniCredit Vita S.p.A. ovvero CNP Vita S.p.A..

* * * * *

Trasferimento della sede legale di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all’impresa del 15 febbraio 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 13 dicembre 2007 dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda il trasferimento della sede legale da Genova a Roma.

7.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Multi Risk Insurance Company Limited, con sede in Irlanda, alla Multi Risk Indemnity Company Limited, con sede in Malta.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Irlanda ha comunicato che l'Alta Corte irlandese ha approvato in data 21 gennaio 2008 e con effetto 1 febbraio 2008 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Multi Risk Insurance Company Limited, con sede in Irlanda, alla Multi Risk Indemnity Company Limited, con sede in Malta.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

7.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	(valori percentuali)		
				Tasso massimo applicabile (3)	75%TMO	Tasso massimo applicabile (4)
2005 feb.	3,678	3,678	2,207	2,50	2,759	3,25
mar.	3,837	3,837	2,302	2,50	2,878	3,25
apr.	3,653	3,653	2,192	2,50	2,740	3,25
mag.	3,553	3,553	2,132	2,50	2,665	3,25
giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che contengono una garanzia di tasso di interesse (contratti di cui all'art. 1 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 4 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno III - N. 2
Febbraio 2008
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970-6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2008

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- | | |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti | 0685082207 – 0685084124 |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591 |
| - fax | 0685084117 |
| - e – mail | venditeperiodici@ipzs |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
